COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 49 DEL 16/10/2026

OGGETTO:	Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico valide nel periodo dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027. Individuazione delle Domeniche Ecologiche, in riferimento all'Ordinanza n. 45 del 02/10/2026 per l'attuazione dell'azione operativa T.3.a della D.G.R. n. 377 del 15/04/2025

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Sommacampagna VR risulta inserito nella zona "Agglomerato VR" – IT0521;
- con l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, la Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);
- **i**n data 21 settembre 2026 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona – nella quale è stato illustrato il quadro normativo in riferimento alle modifiche delle norme attuative del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);

Richiamate le seguenti disposizioni normative previste per l'applicazione dell'azione operativa T.3.a della D.G.R. n. 377 del 15/04/2025:

- D.G.R. n. 1045 del 23 agosto 2022 la Regione Veneto, progetto "MoVe In" (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti") per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative;
- DGR 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025 la Regione ha approvato l'aggiornamento del PRTRA che contiene nell'allegato A1 le schede delle misure di Piano con l'individuazione nella misura T.3 delle limitazioni alla circolazione veicolare;
- DGRV n. 1024 del 18 settembre 2026 approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155 art. 1 comma 2 della L.R. 15 settembre 20026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16.09.2026;
- DGR n. 1122 del 22 settembre 2025 "Attuazione dei progetti dedicati al miglioramento della qualità dell'aria. Azione operativa T.3.b dell'Appendice I al Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) aggiornato con DGR n. 377 del 15.04.2025, Regione veneto ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Emilia-

Romagna e Regione Piemonte per la disciplina di attività di interesse comune per il miglioramento della qualità dell'aria mediante la condivisione del sistema integrato "MoVe In".

Tra le misure introdotte, viene stabilita l'attivazione dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno di n. 7 giornate ("domeniche ecologiche") di limitazione totale della circolazione dei veicoli dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (ad esclusione dei veicoli elettrici e dei mezzi adibiti a trasporto pubblico locale (TPL), la cui gestione è affidata ai Comuni competenti per territorio;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;

RIBADITO CHE nelle sedute del TTZ è stato precisato che "… *i Comuni coinvolti possono valutare, anche in base ai servizi di TPL presenti sul territorio, le aree da ricomprendere nell'iniziativa delle domeniche ecologiche.*";

RITENUTO OPPORTUNO, in relazione ai servizi di trasporto pubblico locale presenti sul territorio, modulare l'estensione dell'area soggetta alla limitazione veicolare imposta dalla misura regionale delle "domeniche ecologiche" alle zone ed alle fasce orarie non coperte dal servizio pubblico di trasporto;

VISTA la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 3;

INDIVIDUA

In applicazione delle disposizioni della DGR377/25, azione operativa T.3.a, le seguenti giornate destinate alle "Domeniche Ecologiche":

- 18/10/2026;
- 15/11/2026;
- 13/12/2026;
- 20/12/2026;
- 17/01/2027;
- 31/01/2027;
- 07/02/2027;
- 21/02/2027;
- 07/03/2027;
- 21/03/2027;
- 04/04/2027;
- 18/04/2027.

(date eventualmente modificabili con atto amministrativo // avviso pubblicato sull'Albo Pretorio)

ORDINA

Che in tali giornate si applichino le limitazioni al traffico già previste con Ordinanza n. 45 del 02/10/2026 con particolare riferimento alle seguenti fattispecie:

1. Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

a) mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento, protezione civile, veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari);

b) veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - veicoli guidati da mutilati e minorati fisici con patente speciale (rif. Art. 116, comma 4 del vigente Codice della Strada) e veicoli condotti da soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;

c) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione limitatamente al tragitto casa-centro trasfusionale e ritorno;

d) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;

e) veicoli dei medici/infermieri/tecnici ospedalieri/veterinari in servizio e in reperibilità, muniti di apposito contrassegno distintivo;

f) veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone: affette da grave patologia, in isolamento domiciliare fiduciario o quarantena disposto dalle Autorità Sanitarie, con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), ovvero di persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;

g) veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;

h) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;

i) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

j) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;

k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;

Sono da considerarsi inoltre esonerati dalle misure di limitazione della circolazione di cui al punto 4:

l) Veicoli utilizzati per il trasferimento casa-lavoro e per svolgere attività lavorativa nelle tratte e negli orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale;

m) Veicoli utilizzati per recarsi presso attività commerciali, pubblici esercizi e nelle tratte e negli orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale;

n) Veicoli utilizzati per accompagnare minori o anziani o per recarsi a svolgere attività scolastiche, religiose, ludico, sportive, ricreative e culturali, nonché per necessità sanitarie e veterinarie, o per spostamenti di natura privata nelle tratte e negli orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale;

2. Sistema Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti")

2.1 Sono **esclusi dal divieto di circolazione di cui al punto 1 (mentre rimane valido con livello arancio e rosso)** del presente provvedimento i veicoli partecipanti al progetto **MOVE IN**. La mancata installazione della scatola nera entro 30 giorni dall'adesione determinerà per il veicolo l'assoggettamento alle limitazioni della circolazione adottate con la presente ordinanza sindacale.

2.2 È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo («Soglia esaurita»).

2.3 È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato "Servizio assente", ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera, ripristinarne il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, …) attestante la prenotazione presso la struttura o rinnovare la propria adesione al servizio. La disposizione di cui al precedente punto non si applica ai veicoli che presentano lo stato "Servizio assente" nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell'annualità. Tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste ai sensi della D.G.R. 238/2021.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", ***che prevede il pagamento di una somma da 168,00 euro a 678,00 euro*** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della ***sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni*** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/200.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza, unitamente ad altri organi di polizia stradale come individuati dall'art. 12 del Codice della Strada. Il Responsabile dell'Area Ambiente provvederà alla gestione dei relativi procedimenti amministrativi.

IL SINDACO

Fabrizio Bertolaso

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 c *sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sommacampagna ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.*